

Ufficio delle Dogane di Genova 1

**Camera di Commercio I.A.A. Riviera di
Liguria - Imperia La Spezia Savona
«MADE IN» : CONTROLLI E TUTELE**

Savona 9 novembre 2017

Piano esposizione

- Origine commerciale – origine doganale
- Normativa riferimento
- Accordo Madrid del 14 aprile 1891
- Legge 350/2003 - art. 4, commi nn. 49, 49bis, 49 ter e 49 quater

Made in

La dicitura «*made in*» ha l'obiettivo di informare il consumatore circa l'origine del prodotto. E' l'elemento che identifica il paese di fabbricazione di ciascun bene e lo accompagna nella fase di commercializzazione.

Ma tale indicazione si riferisce al luogo dove avviene la produzione del prodotto (origine doganale) o al luogo dove risiede il titolare del marchio (origine commerciale)?

Origine commerciale

- La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 7 novembre 2000, (procedimento C312/98) ha definito il *made in* come **“denominazione di origine geografica semplice, vale a dire di un’indicazione che non implica nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica”**.
- Ne consegue che a parere della Corte di Giustizia la disciplina del «*made in*» attiene al concetto di origine commerciale e non doganale.

Origine commerciale

- Anche l'orientamento prevalente della **giurisprudenza nazionale** è volto a ritenere il concetto di origine e provenienza come origine imprenditoriale. A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione in una delle sue sentenze (**Sent. Thun. n. 2500/1999**) sul tema ha affermato che:

«l'art. 517 con le espressioni "origine o provenienza" dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale si riferisce in realtà non al luogo geografico di produzione bensì al soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto (nello stesso senso Cass. sez. III, 21 ottobre 2004/ 2 febbraio 2005 n. 3352; Cass. sez. III, 17 febbraio/ 14 aprile 2005 n. 13712; Cass. sez. III, 19 aprile / 23 settembre 2005 n. 34103)».

Circolare 275 D/1995 interpretativa

Accordo Madrid

Tuttavia già nel 1995, per la prima volta, fu abbinato il concetto di origine commerciale a quello di origine doganale.

L'allora Dipartimento Doganale del Ministero delle Finanze, interpretando l'ambito applicativo dell'Accordo di Madrid, aveva stabilito che per valutare la correttezza della dicitura «made in Italy» si doveva verificare se erano state osservate le disposizioni in materia di origine doganale.

«origine non preferenziale»

Legge n. 350/2003

Il legislatore nazionale nel 2003 si uniformò all'orientamento ministeriale proposto per l'Accordo di Madrid, sovrapponendo ed allineando, il concetto di «origine commerciale» con quello di «origine doganale non preferenziale».

Art. 4 p. 49 «merci non originarie dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine»

Origine non preferenziale

Le regole ***dell'origine non preferenziale*** sono alla base della determinazione del ***"made in"*** di un prodotto, utilizzato ai fini dell'etichettatura d'origine per la commercializzazione delle merci. Le norme per l'attribuzione dell'origine non preferenziale delle merci sono contenute ***nel Codice doganale unione e nelle disposizioni applicative del Regolamento delegato e del Regolamento di Esecuzione*** attualmente in vigore.

Origine non preferenziale

L'origine così determinata è **uno degli elementi dell'accertamento** doganale indispensabili per dichiarare le merci in dogana negli scambi internazionali, nonché per la corretta applicazione **delle misure tariffarie e di politica commerciale comunitaria.**

Normativa di riferimento

- **REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione - artt. dal 59 al 68.
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446** DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione - artt. dal 31 al 70.
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447** DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione – artt. 57 e ss.
- **Accordo di Madrid del 1891**, riveduto a Lisbona nel 1958.
- **Legge n. 350/2003**, e successive modifiche.
- **Legge 8 aprile 2010 n. 55**, disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Accordo di Madrid

- **L'Accordo di Madrid** del 14 aprile 1891, sottoscritto da 29 stati, è stato reso esecutivo in Italia con la legge 4 luglio 1967 n. 676, cui è stata data attuazione con **D.P.R. del 26 febbraio 1968 n. 656**.
- **È la prima norma internazionale** che tutela il consumatore perseguendo le false e fallaci indicazioni d'origine e provenienza apposte sulle merci (etichettature non corrette che sviano il consumatore sull'effettivo paese di produzione del prodotto).

Accordo di Madrid (dpr 656/68)

Art. 1. le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una **falsa o fallace indicazione di provenienza** sono soggette a fermo (amministrativo) all'atto della **loro introduzione nel territorio** della repubblica, a cura dei competenti **uffici doganali** che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria.

Art. 517 - CP

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

- Chiunque **pone in vendita o mette altrimenti in circolazione** opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, **atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto**, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Accordo di Madrid (dpr 656/68)

Art. 2. qualora gli interessati abbiano proceduto alla **regolarizzazione** prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid (*..omissis..*) e siano trascorsi 60 gg. Dalla data della comunicazione all'AG, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati (previa regolarizzazione).

Accordo di Madrid

Si ritiene che l'accordo **attualmente** sia applicabile alle fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa nazionale (legge 350/2003), che mira alla sola tutela del Made in Italy.

Es: made in germany

ART. 4, commi nn. 49, 49 bis, 49 ter e 49 quater, L. 350/2003 .

Il quadro normativo in materia di «*made in Italy*» è regolamentato dall'articolo 4 c. nn. 49, 49-bis, 49-ter e 49-quater della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, modificata, da ultimo, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 831 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

*ART. 4, commi nn. 49, 49 bis, 49 ter e 49 quater,
L. 350/2003*

La norma assume il suo attuale assetto definitivo solo dopo un lunghissimo percorso giuridico che va dal 2003 al 2012 e si prefigge **di tutelare:**

- il consumatore;
- **le aziende italiane** che producono sul territorio dello Stato per la valorizzazione del made in italy (contro fenomeno della delocalizzazione e conseguente perdita posti lavoro).

Art. 4 comma 49

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione **di atti diretti in modo non equivoco** alla commercializzazione di prodotti recanti **false o fallaci** indicazioni di provenienza o **di origine** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

L'integrazione apportata **dall'art. 1, comma 9, del D.L.35/2005** con l'indicazione anche dell'**origine** (in aggiunta alla provenienza) si rese necessario poiché fino ad allora la giurisprudenza collegava il concetto di provenienza con l'origine imprenditoriale e non con il luogo di fabbricazione.

Corte di Cassazione

- Sul punto risulta di particolare interesse che la Corte di Cassazione con costante giurisprudenza (cfr. sentenza 19746/2010, 37818/2010 25/05/2010):

«È astrattamente configurabile il reato solo quando oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia...»

Art. 4 comma 49

- Costituisce **falsa** indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi **della normativa europea sull'origine (non preferenziale)**;
- costituisce **fallace** indicazione:
 - 1) anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, **l'uso di segni, figure, o quant'altro** possa indurre il consumatore (**medio**) a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;
 - 2) ***l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali*** ai sensi della disciplina sulle **pratiche commerciali ingannevoli** , **fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis**;

Fallace indicazione

Relativamente al punto 1.

- La circolare 20/D del 2005 chiarisce che la fattispecie, si può ravvisare quando la fallace indicazione di segni, figure o quant'altro abbia caratteristiche tali **da oscurare fisicamente o simbolicamente l'etichetta di origine**, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile.
- Inoltre, affinché vi sia il rispetto congiunto della L.350/2003 e della L. 126/91 (che definisce le indicazioni minime da apporre sui prodotti immessi in commercio, in particolare, denominazione e sede dell'azienda), l'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il MAP, ha suggerito di indicare sul prodotto la dicitura: **IMPORTATO DA...**

Fallace indicazione

Relativamente al punto 2.

- La fattispecie è introdotta dal **comma 941 L. 296/06** e si realizza allorquando venga apposto sul prodotto un ***marchio aziendale*** realizzato in violazione della disciplina sulle ***pratiche commerciali ingannevoli***.
- La Direttiva 2005/29/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 146/07, stabilisce all'art. 6 che è ***ingannevole*** una pratica commerciale che contenga «*informazioni false...inganni o possa ingannare il consumatore medio, ... lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, quali: ... l'origine geografica o commerciale*» ***es. marchio registrato + indirizzo italiano + sito internet che indica sola produzione italiana***

Art. 4 comma 49

- Le fattispecie sono commesse sin dalla **presentazione dei prodotti o delle merci in dogana** per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
- **La fallace** indicazione delle merci può essere **sanata sul piano amministrativo (non penale)** con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
- **La falsa** indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere **sanata sul piano amministrativo (non penale)** attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".
- **Le false e le fallaci** indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

Ipotesi depenalizzata
salvo quanto previsto dal comma 49-bis;

**La legge 99/09 art. 17 aveva
introdotta come reato penale la
seguinte ipotesi:**

«uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»

D.L. 135/09 art. 16 co. 8
Art. 49 bis - depenalizzazione

- Costituisce **fallace** indicazione l'uso **del marchio**, da parte del titolare o del licenziatario, **con modalità tali da indurre** il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati **da indicazioni precise ed evidenti** sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, **ovvero** senza essere **accompagnati da attestazione**, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. **Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.**

Artt. 49 ter e quater

- 49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.
- 49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis (**D.L. 22 giugno 2012, n. 831**).

**Circolare del Min. dello Sviluppo Economico n. 124898 del 9 novembre 2009;
Circolare dell'Agencia delle Dogane n. 155971 R.U. del 30 novembre 2009.**

A seguito della conversione del D.L. n. 135/2009, sono state emanate due circolari esplicative sulle indicazioni d'origine da apporre sui prodotti che hanno chiarito che, per evitare di incorrere nell'ipotesi di fallace indicazione d'origine, in caso di importazione di prodotti ***già muniti di marchio***, è possibile indicare sulla confezione e/o sul prodotto o su una targhetta/cartellino amovibile una delle seguenti diciture:

«Prodotto fabbricato in» + paese d'origine

«Prodotto fabbricato in Paesi extra UE»

«Prodotto di provenienza extra UE»

«Prodotto importato da Paesi Extra UE»

«Prodotto non fabbricato in Italia»

Differimento dell'indicazione d'origine alla fase di commercializzazione

Nel caso di merci che riportino marchi aziendali registrati con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, ***le indicazioni dell'origine estera possono essere apposte in un momento successivo alla presentazione delle merci in dogana***, ma comunque ***prima della fase di commercializzazione*** del prodotto.

In tal caso in dogana deve essere resa ***un'attestazione da parte del titolare o licenziatario del marchio***, con l'indicazione delle modalità prescelte per l'apposizione delle indicazioni d'origine.

Attestazione

Dalle indicazioni fornite dall' Agenzia delle Dogane l'attestazione deve essere resa al momento **della presentazione delle merci in dogana e allegata alla dichiarazione doganale.**

Inoltre, in assenza di specifico codice da utilizzare, è opportuno che gli operatori indichino l'esistenza dell'attestazione **nella casella 44 del DAU** con la seguente dicitura:

- Attestazione made in (ex art. 4, c. 49-bis Legge 350/2009)

Questo al fine di facilitare l'individuazione e la raccolta delle attestazioni presentate, da trasmettere all'autorità che ne effettuerà il controllo.

Marchio registrato

*In caso di fallaci indicazioni d'origine, si ritiene che la condotta depenalizzata introdotta dall'art 4, comma 49-bis della legge 350/2003, riferita all'uso fallace del marchio **“da parte del titolare o del licenziatario”**, sia applicabile unicamente ai marchi registrati.*

Ogni altra indicazione, segno o figura che possa configurare una fallace indicazione d'origine, senza che sia riconducibile ad un marchio registrato, andrà considerata nella fattispecie penale prevista dall'art. 49, punita con l'art. 517 del Codice Penale.

Curiosità

Cosa succede a chi compra ?

L'art. 17 della legge n.99/2009 – richiamando l'art. 1, della Legge n.80/2005 – prevede **una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro per l'accettazione o l'acquisto da parte dell'acquirente finale**, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo **di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo**, inducano a ritenere che siano state violate le norme in **materia di origine e provenienza** dei prodotti ed in materia **di proprietà intellettuale**. Tale sanzione si applica anche **a coloro che si adoperano** per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo questo tipo di prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

100 % made in Italy

Decreto-Legge 25 settembre 2009 n. 135, art. 16

Si intende ***realizzato interamente in Italia*** il prodotto o la merce, ***classificabile come «made in Italy»*** ai sensi della normativa vigente, ***e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento*** sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

100 % made in Italy

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita (è tale l'utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione della stessa sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, con le pene previste dall'art. 517 c.p. aumentate di un terzo".

tabella 1

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
FALSA INDICAZIONE D'ORIGINE	art. 4, comma 49, Legge 350/2003	«Made in Italy» apposto su prodotti non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine	PENALE Art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro	Possibile regolarizzazione delle merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione del falso «Made in Italy», esatta indicazione d'origine)

tabella 2

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE	art. 4, comma 49, Legge 350/2003	Uso di segni, figure o quant'altro possa indurre a ritenere che il prodotto sia d'origine italiana, anche se è indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti (es. bandiera italiana, Colosseo, Italian Style, nome e indirizzo dell'azienda italiana, senza l'esatta indicazione dell'origine estera)	PENALE Art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro	Possibile regolarizzazione delle merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione di segni e figure fallaci o fuorvianti, esatta indicazione d'origine)

tabella 3

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI	art. 4, comma 49, Legge 350/2003	Uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli	PENALE Art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro	Possibile regolarizzazione delle merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione dei marchi aziendali fallaci o fuorvianti, esatta indicazione d'origine)

tabella 4

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO	Art. 16 D.L. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009	Indicazioni di vendita quale «100% made in Italy», «100 % Italia», «tutto italiano», «prodotto interamente italiano», in qualunque lingua espressa, o altra indicazione analoga che ingenera nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente italiana del prodotto. Vi rientra anche l'uso di segni o figure che inducono la stessa fallace convinzione, quando non ne ricorrono i presupposti	PENALE Art. 517 Codice penale. Pene aumentate di un terzo	Si ritiene, per analogia con le altre fattispecie, che sia possibile regolarizzare le merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione dell'indicazione falsa o fuorviante, esatta indicazione d'origine)

tabella 5

Tipologia	Norma	Fattispecie	Sanzione	Regolarizzazione
FALLACE INDICAZIONE: USO DI MARCHIO AZIENDALE (solo registrato, da parte del titolare o licenziatario)	Art. 4, comma 49- bis, Legge 350/2003 (introdotto con D.L. 135/2009, in vigore dal 15.11.2009)	Uso di marchio aziendale da parte del titolare o del licenziatario che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera del prodotto o senza attestazione che le informazioni verranno rese in fase di commercia- lizzazione	AMMINISTRATIVA Sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro	Possibile regolarizzazione delle merci a spese del titolare o del licenziatario del marchio, responsabile dell'illecito (indicazione dell'effettiva origine estera del prodotto da apporre sul prodotto o sulla confezione e sui documenti di corredo per il consumatore nella fase di commercializzazione e del prodotto)

Grazie per l'attenzione